



GESTIONE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL SEGNALANTE

1	SCOPO.....	3
2	DEFINIZIONI	3
3	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO. ESCLUSIONI	4
4	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO	5
5	RESPONSABILITÀ.....	6
6	DIFFUSIONE	6
7	DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI	6
8	CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI – SEGNALAZIONI ANONIME.....	6
9	MODALITÀ OPERATIVE GESTIONE SEGNALAZIONI	7
9.1	Trasmissione della segnalazione	7
9.2	Ricezione delle segnalazioni.....	7
9.3	Valutazione circa l’ammissibilità della segnalazione	8
9.4	Istruttoria di accertamento	8
9.5	Provvedimenti finali e azioni correttive	9
9.6	Follow-up.....	9
9.7	Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni	9
10	TUTELE DEI SOGGETTI.....	9
10.1	Tutela della riservatezza del segnalante	9
10.2	Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione	10
10.3	Tutela da ritorsioni – procedura di segnalazione.....	10
10.4	Limitazioni di responsabilità	12
11	DISPOSIZIONI FINALI.....	12
12	INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 Reg. UE 679/2016, NONCHÈ D.LGS. 101/2018	
	13	
13	ALLEGATI	14

1 SCOPO

L'adozione della presente procedura avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera q) n. 3 del D. Lgs. 24/2023 *“Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* per i soggetti del settore privato, quale risulta essere FIMA OLIMPIA FONDERIE S.r.l. (d'ora in poi “FIMA”) in quanto:

- applica la disciplina di cui al D. Lgs 231/2001;
- adotta un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001;
- ha impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, in misura inferiore a 50 (cinquanta)

La presente procedura ha lo scopo di istituire un canale interno idoneo a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle informazioni sulle violazioni intese come *“comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (“Modello 231”) o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (Codice Etico)”*.

La presente procedura ha altresì lo scopo di definire le attività necessarie alla corretta gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza nonché dettagliare, le forme di tutela che la Società accorda e garantisce ai soggetti segnalanti (cosiddetti “whistleblowers”), e agli altri soggetti collaterali ai medesimi, così come elencati al successivo art. 2, sia in termini di anonimato che di non discriminazione/ritorsione a motivo delle segnalazioni presentate, coerentemente con la volontà di FIMA di favorire l'emersione di eventuali fenomeni illeciti perpetrati al proprio interno.

2 DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni.

INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

VIOLAZIONI: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato a che consistono, con specifico riferimento alla posizione di FIMA, in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazione del Modello 231 e del Codice Etico.

SEGNALAZIONE: comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni.

SEGNALAZIONE INTERNA: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione interna.

PERSONA SEGNALANTE: persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

PERSONA COINVOLTA: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

RITORSIONE: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

SEGUITO: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate

RISCONTRO: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

CODICE ETICO: adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un documento in cui sono enunciati i principi ed i valori morali cui la Società si attiene nello svolgimento del proprio operato, con indicazione di diritti, doveri e responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare "standard" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini della prevenzione e repressione di condotte illecite.

Reg. UE n. 679/2016, nonché D.Lgs. n. 101/2018 (ad integrazione e parziale abrogazione del precedente D. Lgs. n. 196/2003: il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali) in materia di protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato.

D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

Modello 231: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.

OdV: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 24/2023 la presente procedura si applica alle informazioni sulle violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto ivi comprendendo, nello specifico, tutte le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazione di modelli di organizzazione e gestione intendendo, per FIMA, le disposizioni contenute all'interno del Codice Etico, del Modello 231 e dei regolamenti e procedure aziendali.

Sono da considerarsi escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- contestazioni, rivendicazioni e/o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti i propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (a titolo meramente esemplificativo: segnalazioni riguardanti le vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente);
- violazioni disciplinate nelle direttive, nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;

- violazioni in materia di sicurezza nazionale nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'unione europea.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

La presente procedura si applica nei confronti dei:

- **soggetti segnalanti** così come individuati all'art. 3, comma 2 lett. b), comma 3 e comma 4 del D. Lgs 24/2023;
- **gli altri soggetti collaterali ai segnalanti** così come descritti all'art. 3, comma 5 del D. Lgs 24/2023.

Nello specifico, per soggetti segnalanti si intendono:

- i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (a titolo esemplificativo: rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio) o lavoratori che svolgono prestazioni occasionali il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del D.L. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla L. 96/2017;
- i liberi professionisti, consulenti, collaboratori che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato e che potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso soggetti del settore privato (a mero titolo esemplificativo: componenti del CdA anche senza incarichi esecutivi, componenti dell'Organismo di Vigilanza).

La tutela dei soggetti indicati al precedente capoverso si applica anche:

- qualora il rapporto giuridico non sia stato ancora avviato ed il segnalante abbia acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico qualora le informazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

L'adozione delle misure di protezione si estende ai collaterali dei segnalanti ed in particolare:

- facilitatori, ovverosia le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, risultano operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (a mero titolo esemplificativo: collega dell'ufficio del segnalante o di altro ufficio che lo assiste in via riservata o anche collega che riveste la qualifica anche di sindacalista e assiste il segnalante senza la spendita della sigla sindacale);
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, anche qualora la relazione affettiva non si concretizza in una vera e propria condivisione della stessa abitazione;

- colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente (esclusi quindi gli ex colleghi);
- gli enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, della persona segnalante, o per i quali la stessa lavora o ancora quelli che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (ad esempio in caso di partnership tra imprese).

5 RESPONSABILITÀ

La Direzione Amministrativa di FIMA provvede all'aggiornamento della procedura al mutare del contesto operativo aziendale e normativo di riferimento. La presente procedura è parte integrante del Modello 231 e dunque approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

6 DIFFUSIONE

La procedura è accessibile in "formato elettronico" nel sito internet aziendale ed in formato cartaceo in allegato alla documentazione del Modello 231.

La procedura viene quindi pubblicata sulla rete aziendale ed affissa alle apposite bacheche affinché tutto il personale aziendale ne sia posto a conoscenza.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

7 DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

FIMA individua nell'Organismo di Vigilanza nominato, quale organo dotato di autonomia e indipendenza, il destinatario delle segnalazioni presentate dai "soggetti segnalanti" sopra individuati.

8 CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI – SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni presentate dovranno essere il più possibile circostanziate e riguardare accadimenti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante, non riportati o riferiti da altre persone, al fine di consentire ai soggetti deputati alla ricezione e gestione delle segnalazioni una corretta delibazione sui fatti.

Nel riportare la segnalazione si dovrà far emergere in maniera chiara:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Possono essere allegati documenti atti a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza delle circostanze.

Qualora il segnalante non fornisca elementi adeguatamente circostanziati potranno essere richieste integrazioni tramite il canale interno dedicato o anche di persona, laddove l'interessato abbia richiesto un incontro diretto.

Le segnalazioni pervenute in forma anonima attraverso il canale interno istituito sono considerate alla stregua delle segnalazioni ordinarie.

In ogni caso, il soggetto segnalante o il denunciante anonimo successivamente identificato e che ha comunicato di avere subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il D.Lgs. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

9 MODALITÀ OPERATIVE GESTIONE SEGNALAZIONI

Il processo si articola per fasi di seguito descritte.

9.1 *Trasmissione della segnalazione*

Il canale di segnalazione interna è strutturato in modo tale da garantire la riservatezza, anche mediante il ricorso a strumenti di crittografia:

- della persona segnalante;
- del facilitatore;
- della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Per quanto sopra, le segnalazioni dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza nelle forme di seguito indicate:

- in forma scritta, attraverso la consegna di lettera in busta chiusa. Il segnalante potrà inserire i propri dati identificativi con la fotocopia del documento di identità e, comunque, dovrà circostanziare il contenuto della segnalazione. Sulla busta, che non dovrà lasciare trasparire il contenuto, dovrà essere apposta la dicitura "riservata all'ODV" e inserita nell'apposita "Cassetta ODV" per la protocollazione riservata a cura dell'ODV;
- in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Se la segnalazione è effettuata nel corso di un incontro la medesima, previo consenso del segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultima ipotesi la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

La Società si impegna a valutare la possibilità di costituire un canale che tramite modalità informatica garantisca l'anonimato.

La segnalazione in modalità scritta può essere inviata in qualsiasi forma; tuttavia, per agevolare la compilazione è disponibile un facsimile di Modulo segnalazione, sul sito internet aziendale, riprodotto in calce alla presente. All'Organismo di Vigilanza deve essere trasmessa anche l'eventuale documentazione in possesso del denunciante.

Qualora la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal gestore, la stessa dovrà essere consegnata, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

9.2 *Ricezione delle segnalazioni*

L'OdV gestisce la segnalazione ricevuta e l'eventuale documentazione a corredo come di seguito indicato:

- assegna un numero di protocollo interno e, entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, rilascia alla persona segnalante, salvo il caso di segnalazione anonima, un avviso di ricevimento della segnalazione;
- archivia la documentazione in un dossier riservato.

I documenti in formato elettronico sono conservati in una “directory” protetta da credenziali di autenticazione conosciute dall’OdV ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dall’OdV.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito all’OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall’OdV.

9.3 Valutazione circa l'ammissibilità della segnalazione

L’OdV, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, effettua una prima valutazione circa l’ammissibilità della segnalazione in quanto sussistenti i requisiti essenziali e la conseguente possibilità di accordare al segnalante le tutele previste.

A tale scopo, sono da considerarsi non ammissibili tutte le segnalazioni:

- manifestamente infondate per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;
- di accertato contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti o segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

9.4 Istruttoria di accertamento

L’OdV valuta le segnalazioni ricevute, qualora adeguatamente circostanziate e formulate, in conformità alla presente procedura e nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

Qualora l’OdV ritenga necessario convocare il segnalante e/o il presunto autore dell’infrazione, al fine di acquisire ogni ulteriore tipo di informazione utile circa l’episodio che è stato denunciato, dovrà garantire la massima riservatezza, ricevendo il “segnalante” in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell’azienda.

La segnalazione, dopo avere subito l’anonimizzazione e l’oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura dell’OdV, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Qualora, all’esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti manifestamente infondata, ne sarà disposta l’archiviazione con adeguata motivazione.

In caso di fondatezza, in tutto o in parte, l’OdV in relazione alla natura della violazione provvederà:

- 1) a comunicare l’esito dell’accertamento al Consiglio di Amministrazione o, se i fatti riguardano membri del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Unico;
- 2) a presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente, nelle fattispecie più gravi, se non provvede il Consiglio di Amministrazione e se sussistono i presupposti di legge;
- 3) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

L’OdV a conclusione degli accertamenti, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione, informa dell’esito o dello stato di avanzamento del procedimento il segnalante,

secondo la modalità dallo stesso prescelta e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.

L'OdV, inoltre, agirà in modo da garantire che gli autori delle segnalazioni siano preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale.

L'OdV è altresì garante della riservatezza dell'identità dei segnalanti nei limiti previsti dalla legge ovvero determinati dalla necessità di tutela della FIMA.

9.5 *Provvedimenti finali e azioni correttive*

Per risolvere le criticità rilevate, il Consiglio di Amministrazione decide le azioni da intraprendere, esplicitando: la scadenza delle azioni correttive, il Responsabile competente per l'attuazione dell'azione correttiva stessa.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto nel Modello 231, Parte Generale, Paragrafo 8 "Sistema Disciplinare". Le segnalazioni effettuate al solo scopo di ritorsione o intimidazione sono sanzionate.

9.6 *Follow-up*

L'OdV monitora lo stato di avanzamento delle azioni pianificate e a conclusione dell'attività di follow-up, aggiorna il Registro delle segnalazioni.

9.7 *Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni*

Le segnalazioni e la relativa documentazione vengono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale del procedimento.

Anche le segnalazioni anonime sono oggetto di registrazione, ricezione e conservazione in modo tale da realizzare un corretto tracciamento delle informazioni laddove il segnalante comunichi di avere subito ritorsioni a causa della denuncia presentata.

10 TUTELE DEI SOGGETTI

10.1 *Tutela della riservatezza del segnalante*

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La riservatezza si estende:

- alla persona fisica segnalata, al facilitatore sia per quanto riguarda l'identità che con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza, nonché alle altre persone implicate in quanto menzionate nella segnalazione, come ad esempio i testimoni;
- alle segnalazioni comunque effettuate in forma orale;
- qualora la segnalazione pervenga a personale diverso rispetto a quello autorizzato.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p..

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa e salvo che:

- la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- sia presente il consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- vengano formalizzate con comunicazione scritta le ragioni della rivelazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dal nostro ordinamento giuridico, e disciplinate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

10.2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023 si applicano ai soggetti di cui al precedente art. 3 (segnalante e collaterali del segnalante) al verificarsi delle seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione il soggetto aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 2 della presente procedura;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dall'art. 9 della presente procedura;
- è necessaria la presenza di un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e le misure ritorsive subite.

In caso venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per avere riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave, le tutele non vengono garantite e al segnalante viene irrogata una sanzione disciplinare. Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione o della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

10.3 Tutela da ritorsioni – procedura di segnalazione

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 i soggetti indicati all'art. 3 della norma non possono subire alcuna ritorsione.

Il decreto ricomprende nel concetto di ritorsione non solo le ipotesi in cui la stessa si sia già verificata, ma lo estende anche a tutte le potenziali situazioni di tentativo o di minaccia.

Alcune esemplificazioni delle fattispecie sussumibili all'interno del concetto di ritorsione vengono indicate dal D. Lgs. 24/2023 come di seguito:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;

- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o di servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Qualora uno dei soggetti individuati all'art. 3 del D. Lgs. 24/2023 (segnalante, facilitatore, soggetti collaterali al segnalante) ritenga di avere subito una ritorsione, anche solo limitatamente al tentativo e/o alla minaccia, lo comunicherà esclusivamente tramite piattaforma informatica ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), alla quale è affidato il compito di accertare se l'evento della ritorsione sia conseguente alla segnalazione escludendo pertanto, a mero titolo esemplificativo, le fattispecie in cui:

- la ritorsione sia motivata da ragioni del tutto estranee alla segnalazione;
- la misura ritorsiva è stata adottata non solo nei confronti del segnalante ma anche verso altri soggetti che non hanno presentato segnalazioni;
- nelle fattispecie in cui il soggetto che commette la ritorsione abbia tenuto il medesimo atteggiamento anche in epoca antecedente alla segnalazione.

In caso di comunicazione ad ANAC circa l'adozione di misure ritorsive solo il soggetto segnalante gode del beneficio dell'inversione dell'onere della prova, il quale prevede che sia l'autore della presunta ritorsione a dimostrare l'assenza di qualsivoglia collegamento con la segnalazione.

Per gli altri soggetti collaterali al segnalante non è prevista l'inversione dell'onere probatorio.

ANAC procede all'archiviazione della segnalazione qualora, all'esito dell'accertamento, rilevi:

- una manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità;
- finalità palesemente emulativa;
- accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

- produzione di sola documentazione in assenza della comunicazione;
- mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della comunicazione.

In caso di necessità l'Autorità può interpellare i soggetti interessati formulando richieste documentali integrative o convocando gli stessi in audizione.

Una volta accertata la presenza del collegamento temporale tra la segnalazione e la lamentata ritorsione, entro 90 giorni dall'acquisizione della comunicazione l'Autorità avvia il procedimento sanzionatorio dandone avviso all'autore della comunicazione il quale riceverà notizia anche della conclusione nonché degli esiti del procedimento.

L'Autorità tratta anche le comunicazioni di ritorsioni provenienti da soggetti che hanno formulato la segnalazione in forma anonima, qualora la persona sia stata successivamente identificata.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo del soggetto ed accertata la natura ritorsiva della misura adottata ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro.

La sanzione comminata dall'Autorità a fronte dell'accertamento della natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati risulta:

- la nullità dei predetti atti con gli effetti giuridici conseguenti;
- l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 50.000,00 euro.

10.4 Limitazioni di responsabilità

Le limitazioni di responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (da intendersi il segreto d'ufficio, professionale, segreti scientifici e industriali violazione del dovere di fedeltà e lealtà), relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, operano al ricorrere delle condizioni di seguito indicate:

- sussistenza di fondati motivi per ritenere che la rivelazione sia necessaria per portare ad evidenza la violazione;
- la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs 24/2023.

In dette circostanze i soggetti segnalanti non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

11 DISPOSIZIONI FINALI

Le violazioni degli obblighi previsti dalla presente procedura configurano una responsabilità disciplinare per inosservanza a disposizioni di servizio.

La stessa procedura ed in particolare le modalità di segnalazione, i profili di tutela del segnalante e le forme di raccordo con le altre strutture per i reclami, saranno sottoposti a revisione periodica per verificare possibili lacune, carenze o incomprensioni anche da parte dei dipendenti e collaboratori.

12 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 e 14 Reg. UE 679/2016, NONCHÈ D.LGS. 101/2018

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016¹.

La tutela dei dati personali è assicurata non solo alla persona segnalante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto soggetti interessati² dal trattamento dei dati.

FIMA OLIMPIA FONDERIE S.r.l., titolare del trattamento dei dati personali, tutti gli eventuali soggetti responsabili del trattamento nonché le persone autorizzate e designate dal titolare a gestire e trattare le segnalazioni si conformano al rispetto dei principi di seguito individuati:

- liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati;
- limitazione della finalità. La raccolta dati è posta in essere al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni;
- minimizzazione dei dati trattati. Tutti i dati manifestamente inutili al trattamento della segnalazione non verranno raccolti o se raccolti accidentalmente saranno immediatamente cancellati;
- principio di esattezza, che prevede l'aggiornamento costante dei dati, rettifica e cancellazione ove necessario;
- limitazione della conservazione. I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e in ogni caso non oltre cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- integrità, disponibilità e riservatezza. Il trattamento avviene in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali e protezione degli stessi da trattamenti non autorizzati, illeciti o perdita, distruzione e danno accidentali;
- divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
- tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione.

Ai sensi del Capo III, sez. I, del Reg. UE 679/2016, con particolare riferimento agli artt. 12, 15 (diritto di accesso dell'interessato), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto di limitazione del trattamento), 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati), 21 (diritto di opposizione), il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti:

- ottenere indicazione dell'origine dei propri dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti

¹ Per trattamento dei dati si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (Reg. UE 679/2016, art. 4, n. 2)

² L'interessato è una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (Reg. UE 679/2016, art. 4, par. 1).

elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.

- Ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Nel corso della fase di acquisizione della segnalazione e nella successiva istruttoria i soggetti diversi dal segnalante non potranno esercitare, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, i diritti che il Reg. UE 679/2016 riconosce ai soggetti interessati.

13 ALLEGATI

Fac-simile di modulo segnalazione all'OdV.

Modello di esercizio dei propri diritti in materia di protezione dei dati personali.

MODULO SEGNALAZIONE ALL'ODV

Segnalazione ex art 2, comma 1, n. 2) del D Lgs 24/2023 in ordine alla assunzione di informazioni su violazioni consistenti in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 e s.m.i., recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DI SEGNALAZIONE:		
CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO OGGETTO DI SEGNALAZIONE		
DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL FATTO		
DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)	Nome: Cognome:	Telefono: E-Mail:
EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL FATTO	Nome: Cognome:	Telefono: E-Mail:
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE		

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.UE, n. 679/2016

FIMA OLIMPIA FONDERIE S.r.l., titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016, rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 24/2023, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, in forma cartacea e/o elettronica. Il tempo di conservazione dei Suoi dati personali sarà quello necessario per la valutazione della segnalazione effettuata ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a 5 anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza della Società (di qui in avanti più semplicemente OdV). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e FIMA OLIMPIA FONDERIE S.r.l., mediante il proprio OdV si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede". FIMA OLIMPIA FONDERIE S.r.l. ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'OdV sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi del Capo III, sez. I, del Reg. UE 679/2016, con particolare riferimento agli artt. 12, 15 (diritto di accesso dell'interessato), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto di limitazione del trattamento), 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati), 21 (diritto di opposizione) - il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti:

- ottenere indicazione dell'origine dei propri dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.
- Ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Data _____	Firma _____
----------------------	-----------------------

Al

.....

.....

(Indirizzare al Titolare o al Referente del trattamento)

ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Il/La sottoscritto/a, nato/a il, C.F., esercita con la presente i suoi diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, così come descritti all'interno dell'informativa estesa detenuta dal Titolare del trattamento e, nello specifico,

Il diritto di accesso (art. 15) ai seguenti dati personali

Il diritto di rettifica (art. 16) per i seguenti dati personali

Il diritto alla cancellazione (art. 17), per la seguente motivazione:

.....;

Il diritto di limitazione del trattamento (art. 18), per la seguente motivazione:

.....;

Il diritto alla portabilità del dato (art. 20), per la seguente motivazione:

.....;

Il diritto all'opposizione al trattamento (art. 21), per la seguente motivazione:

.....;

Il diritto di revoca del consenso.

Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all'Autorità giudiziaria o al Garante con ricorso (artt. 77 e ss. Regolamento UE 679/2016) se entro 30 giorni dal ricevimento della presente istanza non perverrà un riscontro idoneo.

Recapito per la risposta:

Indirizzo postale: Via/Piazza

Comune, Provincia Codice postale

oppure,

Email/PEC:

oppure,

Telefax:

oppure,

Telefono³:

Eventuali precisazioni della richiesta:

Il/La sottoscritto/a precisa *(fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati)*:

.....
.....

Estremi di un documento di riconoscimento⁴:

.....

Luogo e Data

Firma dell'interessato richiedente

.....

³ Le richieste in esame e la relativa risposta possono essere anche orali. Tuttavia, se l'interessato si rivolge all'Autorità garante con un ricorso, occorre allegare copia della richiesta rivolta al Titolare (o al Referente, se designato) del trattamento.

⁴ Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento, se l'identità del richiedente non è accertata con altri elementi.